

Documento di discussione sulle procedure dell'AGCM in materia antitrust e di tutela del consumatore

Le regole procedurali che governano lo svolgimento dei procedimenti davanti all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM” o “Autorità”), tanto in materia di tutela della concorrenza che in materia di tutela del consumatore e pratiche commerciali scorrette, sono da sempre al centro dell'attenzione dell'Associazione Antitrust Italiana. Da un appropriato svolgimento del procedimento dipendono infatti sia una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione dell'Autorità nel perseguimento delle proprie funzioni che una adeguata tutela dei diritti di difesa delle parti.

Tali regole hanno diversa natura: quelle relative ai procedimenti istruttori in materia di concorrenza sono fissate nel DPR 187/98, sulla base del quale si è poi formata la prassi applicativa del Collegio e degli Uffici; quelle relative all'applicazione della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette sono invece frutto di autoregolamentazione, in particolare basata sulla Delibera n. 25411 del 1 aprile 2015.

Il presente documento, che riguarda l'applicazione del diritto della concorrenza in relazione agli illeciti anticorrenziali¹ e della normativa a tutela dei consumatori, illustra in sintesi alcune proposte di riforma di tale sistema di regole, basate sull'esperienza e sulla sensibilità maturate in questi anni dagli associati dell'AAI, chiamati a interfacciarsi quotidianamente con il complesso di norme, procedure e prassi che regolano l'attività dell'AGCM. Si propongono anche alcune limitate innovazioni organizzative, finalizzate a garantire la trasparenza e l'efficienza dei procedimenti.

Queste proposte sono sottoposte all'attenzione dell'Autorità, confidando che essa possa ritenere utile il contributo e nell'auspicio che esse consentano di avviare un costruttivo confronto tra la stessa Autorità e i professionisti che in diverse forme e con diversi ruoli interagiscono con essa.

A parere dell'Associazione, gran parte delle proposte di seguito illustrate potrebbero essere attuate direttamente dall'Autorità con regolamenti interni o semplicemente adeguando la propria prassi decisionale e amministrativa. Alcune proposte potrebbero invece richiedere modifiche normative, in particolare del d.P.R. 30.4.1998 n. 217, e quindi essere di più complessa attuazione.

¹ Le proposte oggetto del presente documento riguardano i procedimenti per l'accertamento degli illeciti anti-competitivi (intese restrittive della concorrenza e abusi di posizione dominante). Con riferimento ai procedimenti di controllo delle concentrazioni, si rinvia alle proposte di riforma già formulate dall'AAI in occasione del convegno “Controllo delle concentrazioni europeo e nazionale: fino a che punto complementari?” Roma 30 gennaio 2018 e contenute nel sito dell'Associazione www.associazioneanitrustitaliana.it

L'illustrazione delle proposte avviene di seguito esaminando separatamente i procedimenti relativi alla tutela della concorrenza e alle pratiche commerciali scorrette e, all'interno di ciascuna categoria, le diverse fasi attraverso le quali si articola il procedimento.

A. TUTELA DELLA CONCORRENZA

1. Fase pre-istruttoria

La fase pre-istruttoria è un'attività interna caratterizzata da informalità e relativa segretezza, normalmente prodromica all'avvio di una potenziale istruttoria. In alcuni casi, ridurre l'asimmetria informativa con le imprese potrebbe essere utile a rendere ancor più efficace ed efficiente l'azione dell'Autorità. Sarebbe in particolare auspicabile:

- i. assicurare che una volta avviata l'istruttoria, l'indice del fascicolo riporti tutta la documentazione contenuta nel fascicolo pre-istruttoria, in particolare indicando la data del primo atto della attività pre-istruttoria. Una tale prassi renderebbe anche più agevole il controllo giudiziale *ex post* sulle attività svolte in fase pre-istruttoria e sul rispetto del principio di tempestività della contestazione da parte dell'Autorità²;
- ii. valorizzare la collaborazione con le imprese anche in questa fase: in particolare, nei casi in cui non sia necessario effettuare ispezioni a sorpresa, e quindi tipicamente al di fuori dei casi di cartello, sarebbe opportuno incentivare il coinvolgimento delle imprese potenzialmente indagate sin dal primo momento utile, mediante un maggior ricorso a richieste di informazioni ed esibizione di documenti di natura informale ed esponendo loro le criticità preliminari riscontrate;
- iii. peraltro, in tale prospettiva potrebbe essere opportuno introdurre adeguati poteri sanzionatori anche nella fase pre-istruttoria, al fine di rafforzare gli obblighi strumentali e di collaborazione posti a carico delle imprese, per uno sviluppo più efficiente di tale fase, in vista dell'eventuale avvio di un procedimento³.

Per le misure *sub* (i) e (ii) potrebbe essere sufficiente una mera modifica nella prassi dell'Autorità. La misura *sub* (iii) richiederebbe una modifica legislativa del d.P.R. 30.4.1998

² Esigenza, peraltro, ribadita recentemente dalla giurisprudenza amministrativa, v. Cons. Stato sent. 21.1.2020 n. 512, che ha confermato l'annullamento in prime cure del provvedimento dell'Autorità nel caso I742–*Tondini per cemento armato*, riscontrando una irragionevole durata dell'attività pre-istruttoria in contrasto con i principi e le norme rilevanti in materia. L'art 14 l. 689/1981 dispone che, ove non si contesti subito l'addebito, “*gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento*”. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il d.P.R. 30.4.1998 n. 217 non deroghi a tale scansione procedimentale, poiché non fissa alcun termine per la contestazione degli addebiti. Inoltre, il Consiglio di Stato ha ribadito che “*non può giustificarsi il compimento di una attività di pre-istruttoria che si dilunghi oltre un lasso di tempo ingiustificatamente prolungato [nel caso di specie, “vari anni”], poiché altrimenti si violerebbero i principi generali di cui alla legge 241 del 1990 sulla certezza ed efficienza dell'agire amministrativo nell'interesse sia della Pubblica amministrazione che del privato*”.

³ Si noti che, ai sensi degli articoli 18 e 23 del Reg. 1/2003, la Commissione può irrogare alle imprese ammende il cui importo può giungere fino all'1% del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente quando esse forniscano (a) in risposta a una semplice domanda di informazioni, informazioni inesatte o fuorvianti, ovvero (b) in risposta ad una richiesta formulata mediante decisione, informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti oppure non forniscano le informazioni entro il termine stabilito.

n. 217 e della l. 10.10.1990 n. 287, che potrebbe avere luogo nel contesto del recepimento della direttiva ECN+.

2. Fase istruttoria

La procedura davanti agli Uffici.

- a. Centrale per un pieno esercizio del diritto di difesa è la tempestiva conoscenza di quali sono gli elementi fattuali (documenti, dichiarazioni a verbale, etc.) a disposizione degli uffici nelle diverse fasi dell'istruttoria. In tale prospettiva sembra necessario:
 - i. garantire accesso al *file* del procedimento in maniera più sistematica e tempestiva, senza lasciare la maggior parte dell'accesso ad un momento successivo alla CRI;
 - ii. prevedere che nelle riunioni, come parte costitutiva del diritto di difesa delle parti e in funzione di un corretto esercizio dei poteri dell'AGCM, ci si possa confrontare su specifici elementi fattuali del caso, al fine di identificare in contraddittorio, già prima della CRI, gli aspetti condivisi o controversi della ricostruzione fattuale, in particolare sui punti più critici. Ciò potrebbe essere utile soprattutto in relazione ai casi in cui le caratteristiche e le dinamiche del mercato di riferimento sono più complesse ovvero dove aspetti tecnici siano importanti o comunque nei casi in cui il contributo delle parti circa la conoscenza del funzionamento del mercato possa avere maggiore valore aggiunto (es. le caratteristiche dei mercati del settore digitale);
- b. L'istruttoria sugli illeciti anti-concorrenziali riguarda questioni spesso complesse sul piano fattuale e giuridico, che richiedono una laboriosa articolazione dell'accusa e delle difese. Un dialogo aperto tra Uffici e imprese indagate e un'adeguata ripartizione dei tempi procedurali tra accusa e difesa potrebbero migliorare il funzionamento dell'istruttoria. Allo stato, le interazioni tra imprese indagate e Uffici tendono a essere essenzialmente finalizzate alla elaborazione della teoria accusatoria. Il risultato è che l'effettivo contraddittorio sulle ipotesi accusatorie da parte degli Uffici è compreso nella fase finale dell'istruttoria, con una potenziale limitazione dell'esercizio dei diritti di difesa delle parti e dello spazio valutativo del Collegio. Per sopperire a tali criticità, l'Autorità potrebbe prendere in considerazione l'opportunità di modificare la propria prassi come segue:
 - i. fermo restando il diritto delle parti di essere sentite nel corso di apposite audizioni tecniche innanzi agli Uffici ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 217/1998, sarebbe opportuno prevedere, nell'ambito del procedimento, riunioni che – analogamente ai c.d. *State of Play meeting* nei procedimenti della Commissione europea⁴ – possano offrire agli Uffici l'occasione per informare le parti sullo stato di avanzamento del procedimento, in particolare riguardo la *theory of harm* e gli elementi considerati probatori, al fine di migliorare la qualità e l'efficienza del processo decisionale, in un contesto di reciproco dialogo.

⁴ Comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 del TFUE, §§ 2.9 e ss. (tali riunioni “cui le parti partecipano soltanto se lo desiderano, possono contribuire alla qualità e all'efficacia del processo decisionale e a garantire la trasparenza e la comunicazione tra la Direzione generale della Concorrenza e le parti, segnatamente per informare queste ultime sullo stato di avanzamento del procedimento nei momenti cruciali dello stesso”).

- ii. Gli *State of Play meeting* potrebbero essere particolarmente utili per impostare la raccolta di informazioni e dati, un'attività di particolare rilevanza nell'ambito di un'istruttoria. Attualmente ciò avviene esclusivamente su iniziativa degli uffici e spesso senza alcuna interlocuzione preventiva con i destinatari della richiesta di informazioni. Questa prassi riduce enormemente l'efficacia di questo strumento perché non sempre sono raccolti i dati di maggior rilievo o con il dettaglio necessario per svolgere analisi accurate. Tanto più che accade spesso che i dati forniti dalle diverse parti siano strutturati in modo diverso e che l'eterogeneità delle fonti dei dati o delle modalità di classificazione e aggregazione delle informazioni non consentano confronti e analisi adeguati.
 - iii. In ipotesi, potrebbero essere previsti due momenti di incontro: il primo poco dopo l'avvio del procedimento (con l'obiettivo di offrire alle parti l'opportunità di reagire alle problematiche identificate e per aiutare gli Uffici a definire il corso delle indagini) e il secondo in una fase più avanzata dell'indagine (con l'obiettivo di offrire alle parti la possibilità di comprendere le osservazioni preliminari degli Uffici e i problemi concorrenziali emersi, nonché eventualmente confrontarsi sull'accertamento di fatti controversi e sulla *theory of harm*, in vista della predisposizione della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie).
- c. La Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (CRI) rappresenta il momento di cristallizzazione delle ipotesi accusatorie degli Uffici, così perimetrando l'ambito in cui può essere esercitato il diritto di difesa delle parti di fronte al Collegio. La struttura del documento e i tempi concessi alle imprese per rispondere agli addebiti in esso presentato hanno quindi importanza cruciale. Al riguardo:
- i. per quel che riguarda la struttura, seguendo l'esempio di altre Autorità nazionali, si potrebbe esplicitare con maggiore chiarezza quale sia la "teoria del danno concorrenziale" (*theory of harm*) che sottende le contestazioni, così che siano identificati i passaggi cruciali da sottoporre a verifica, attraverso la valutazione degli elementi probatori a disposizione.
 - ii. per quel che riguarda la tempistica la CRI dovrebbe essere inviata alle parti con sufficiente anticipo rispetto al termine di conclusione del procedimento (in ipotesi, almeno 4 mesi), così che le parti dispongano di un congruo tempo per replicare, il Collegio di un maggiore lasso di tempo per valutare le memorie di risposta e preparare l'audizione finale, nonché per elaborare e adottare il provvedimento finale successivamente all'audizione⁵. Il tutto a beneficio dei diritti di difesa delle parti e del contraddittorio, inclusa l'interazione con il Collegio;

⁵ Tale lasso temporale tiene conto, ad esempio, del tempo per replicare alla CRI (circa 2 mesi), di quello necessario al Collegio per leggere le memorie di risposta alla CRI e preparare l'audizione finale (2-3 settimane) e di quello per elaborare e adottare il provvedimento finale (circa 1 mese).

- iii. inoltre sarebbe opportuno determinare *il termine minimo di risposta alla CRI* in funzione della durata delle indagini, al fine di equilibrare la posizione degli Uffici e delle parti. *L'audizione finale*
- d. Pur essendo espressione del diritto delle parti di essere sentite dinanzi al Collegio dell'Autorità, è opinione diffusa che nei procedimenti per l'accertamento degli illeciti anti-competitivi le audizioni finali rischino spesso di tramutarsi in un esercizio di stile, privo di ricadute pratiche sugli esiti del procedimento, anche a causa: (a) della eccessiva compressione dei tempi (i) per gli Uffici, per l'analisi delle memorie delle parti e la preparazione della replica, inclusa la sua presentazione nel corso dell'audizione finale; (ii) per il Collegio, per la valutazione comparativa degli argomenti delle parti; (iii) per le parti, cui sono consentiti pochi minuti di presentazione indipendentemente dalla complessità dei casi; e, di conseguenza, (b) della scarsa interazione tra Collegio, parti e uffici in occasione dell'audizione finale, normalmente caratterizzata dall'assenza di domande da parte del Collegio e dall'assenza di approfondimenti specifici, guidati dal Collegio stesso, sulle questioni di fatto o di diritto più controverse.

Le seguenti proposte mirano a migliorare la qualità del contraddittorio tra gli Uffici e le parti e il processo decisionale del Collegio:

- i. ampliare il termine che intercorre tra il deposito delle repliche alla CRI e dei documenti delle parti *ex art. 14(4) del d.P.R. 217/1998* e la data dell'audizione finale.

Ad oggi, tale termine è sempre fissato dall'Autorità pari a soli cinque giorni, per far coincidere la data dell'audizione con il termine finale di chiusura dell'istruttoria indicato nella CRI, in modo da impedire alle parti e agli Uffici l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori dopo l'audizione stessa. Un termine così breve, rispetto alla durata media dei procedimenti, può non consentire al Collegio di avere una visione completa delle difese scritte delle parti e del fascicolo, specialmente nei casi di maggior complessità e/o in presenza di un numero elevato di imprese indagate.

Si potrebbe ipotizzare una mera modifica della prassi dell'Autorità. Dopo l'invio della CRI, l'Autorità potrebbe (i) concedere alle parti un (congruo) termine intermedio per depositare memorie scritte; (ii) fissare l'audizione finale dinanzi al Collegio in ipotesi 20-30 giorni (o altro termine ritenuto congruo dall'Autorità) dopo il suddetto termine intermedio. Seguendo questo *iter*, il termine per il deposito delle memorie scritte *ex art. 14(4) del d.P.R. 217/1998* potrebbe invece essere riservato al deposito di brevi repliche su eventuali fatti circoscritti, nuovi e sopravvenuti rispetto alla data dell'audizione orale.

In alternativa, la riforma potrebbe implicare una modifica dell'art. 14(4) del d.P.R. 217/1998, volta ad ampliare il lasso di tempo intercorrente tra il deposito delle memorie scritte e il termine di chiusura dell'istruttoria;

- ii. attribuire al Collegio – o ad alcuni membri (in ipotesi, il relatore o il Presidente) – un ruolo proattivo nell'organizzazione dell'ordine del giorno dell'audizione finale. In particolare, le parti e gli Uffici potrebbero sottoporre e condividere in anticipo, idealmente alcuni giorni prima, con il Collegio un'agenda sui temi di maggiore rilevanza;

- iii. rafforzare l'interazione tra il Collegio e i partecipanti all'audizione finale. In particolare:
 - (a) potrebbe essere introdotta una fase in cui il Collegio sottopone alle parti e agli Uffici specifiche domande sugli argomenti più controversi, che necessitano ulteriori chiarimenti;
 - (b) potrebbe essere consentito alle parti di sottoporre domande agli Uffici e agli altri partecipanti⁶;
- iv. concedere ai partecipanti un tempo di parola (ad oggi di norma pari a soli 10-15 minuti) congruo all'esercizio dei diritti di difesa e adeguato allo svolgimento dell'audizione finale, la cui durata dovrebbe essere determinata primariamente in funzione delle esigenze difensive delle parti. In questo contesto dovrebbe essere in astratto prevista la possibilità di estendere l'Audizione finale su più giorni, in casi particolarmente complessi.

B. TUTELA DEL CONSUMATORE

1. Fase istruttoria

- a. Sebbene in materia di tutela del consumatore la fase istruttoria appaia connotata da minor rigore formale rispetto ai procedimenti relativi a infrazioni delle regole di concorrenza, è indubbio che negli ultimi anni l'attività di *enforcement* di tale disciplina da parte dell'AGCM abbia registrato un'importanza crescente. Ciò è spiegabile non solo con il numero molto elevato di istruttorie condotte e con l'eco mediatica raggiunta da alcuni interventi, ma anche con l'importanza strategica che tale tutela sembra sempre più assumere a livello UE, testimoniata del resto dalla recente adozione della Direttiva 2019/2161, che una volta recepita consentirà all'Autorità, tra l'altro, di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie di importo massimo almeno fino al 4% del fatturato delle imprese coinvolte. In ragione della crescente importanza della tutela del consumatore e della rilevanza dell'aspetto sanzionatorio, apparirebbero appropriate alcune modifiche al Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore ("Regolamento") al fine di assicurare una maggiore efficacia e introdurre maggiori garanzie dei diritti di difesa delle parti:
 - i anche nei procedimenti in materia di tutela del consumatore l'Autorità potrebbe considerare la pubblicazione del provvedimento di avvio dell'istruttoria, soprattutto in relazione ai procedimenti collegati di "nuove" condotte nei cui confronti l'AGCM si è impegnata prontamente ad intervenire. Infatti la sola pubblicazione del comunicato stampa spesso non dà modo alle imprese terze di comprendere effettivamente quali siano le basi giuridiche e il contesto delle contestazioni mosse (conclusione per nulla immediata) in cui è stata avviata l'istruttoria, così non consentendo di prendere eventualmente misure correttive;

⁶ L'importanza dell'interazione tra domande e risposte è ribadita nello European Commission Hearing Officer Mandate (eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:275:0029:0037:EN:PDE): "To ensure the effectiveness of oral hearings, the hearing officer may allow the parties to whom a statement of objections has been addressed, other involved parties, complainants, other persons invited to the hearing, the Commission services and the authorities of the Member States to ask questions during the hearing" (§ 20).

- ii. in analogia al procedimento in materia di infrazioni alle regole di concorrenza, introdurre una CRI, eventualmente semplificata nei casi più semplici e articolata nei casi più complessi, soggetta a una fase di delibazione preliminare del Collegio ⁷. Quest'ultimo, verificata la non manifesta infondatezza delle proposte formulate dagli Uffici in relazione agli elementi probatori acquisiti, potrebbe autorizzarne l'invio alle parti. Al fine di mitigare l'impatto di questa novità, la predisposizione di una CRI potrebbe essere riservata ai soli casi in cui gli Uffici intendano procedere con l'accertamento dell'infrazione. Al contrario, un *iter* semplificato potrebbe essere previsto per i casi destinati all'archiviazione o all'accettazione degli impegni presentati dalle parti;
- iii. estendere il termine (di norma pari a 10 giorni) entro cui le parti possono presentare memorie conclusive e documenti in risposta alla comunicazione della data di conclusione della fase istruttoria (o della CRI) *ex art.* 16(1) del Regolamento;
- iv. in analogia al procedimento in materia di infrazioni alle regole di concorrenza, consentire alle imprese e agli enti interessati di essere sentiti in audizione finale dinanzi al Collegio, previa istanza motivata. Al fine di mitigare l'impatto di questa novità, lo svolgimento dell'audizione orale potrebbe essere assoggettato alla discrezionalità del Collegio e riservato ai casi di maggiore complessità e rilevanza;
- v. nei casi in cui l'Autorità intenda inserire nel provvedimento finale una possibile stima del pregiudizio che la pratica commerciale scorretta ha causato al consumatore, in ragione degli effetti potenzialmente dirompenti nelle azioni risarcitorie civili *follow-on*, assicurare un adeguato contraddittorio con le imprese nel procedimento in relazione a tali specifiche questioni.

C. RIFORME ORGANIZZATIVE E DEGLI STRUMENTI DELL'AGCM

- a. L'Autorità ha sempre rappresentato, fin dal suo inizio, un esempio di organizzazione improntata ai principi di indipendenza, terzietà e efficacia dell'azione della pubblica amministrazione. Tuttavia, alla luce delle sopra rappresentate esigenze di rafforzamento del contraddittorio, anche ai fini di una quanto più possibile informata attività decisionale da parte del Collegio, l'Autorità potrebbe prendere in considerazione talune misure organizzative:
 - i. seguendo l'esempio fornito dall'*hearing officer* che connota i procedimenti antitrust della Commissione Europea, apparirebbe opportuna l'istituzione di una funzione di garanzia dell'imparzialità del procedimento davanti agli Uffici Istruttori, tanto dal punto di vista formale che sostanziale. Tale funzione potrebbe essere assunta sia da un nuovo organo

⁷ Ai sensi dell'art. 16(1) del Regolamento, il "responsabile del procedimento, allorché ritenga sufficientemente istruita la pratica, comunica alle parti la data di conclusione della fase istruttoria e indica loro un termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui esse possono presentare memorie conclusive o documenti".

che da un Ufficio già esistente, quale, ad esempio, l'Ufficio Affari Giuridici (che attualmente risponde direttamente al Presidente e al suo Capo di Gabinetto)⁸;

- ii rafforzare il peso delle Direzioni Generali Concorrenza e Tutela del Consumatore, direttamente responsabili delle funzioni istruttorie, nella complessiva distribuzione delle risorse dell'Autorità, compatibilmente con la necessità di svolgere in maniera efficace gli altri impegnativi compiti che all'Istituzione sono affidati.
 - iii vista l'espansione e la già citata complessità del settore, sembrerebbe opportuno far confluire sotto la responsabilità di un'unica direzione istruttoria i procedimenti relativi *latu sensu* al settore digitale: attualmente, infatti, il più delle volte i procedimenti relativi a quest'ultimo sono analizzati da diverse direzioni.
- b. Tra gli strumenti di intervento a disposizione dell'Autorità la tutela del consumatore è destinata ad acquisire un rilievo sempre più centrale e di maggior incisività.⁹ Anche nei casi di pratiche commerciali scorrette ("PCS"), dunque, si avverte una forte esigenza di ancorare l'analisi delle argomentazioni difensive offerte dalle parti a criteri di maggior rigore. A tal fine, si potrebbe pensare di adottare comunicazioni/linee direttrici con le quali l'Autorità declini la sua interpretazione della disciplina applicabile in materia di PCS (in modo simile a quanto fa la Commissione europea in materia di diritto della concorrenza).
- c. A differenza della Commissione Europea, che ha utilizzato tale strumento sempre più frequentemente e con un impatto positivo in termini di efficacia del public enforcement, l'Autorità non dispone della possibilità di seguire una procedura di transazione (*settlement*).¹⁰ Al fine di ottimizzare le risorse necessarie per accertare i casi di cartello e diminuire il tempo di lavoro necessario per chiudere il procedimento, si potrebbe pensare di introdurre una procedura di transazione sulla falsariga dell'esperienza europea. Andrebbero peraltro approfonditi i presupposti normativi di una tale proposta: essa potrebbe richiedere una modifica normativa, in particolare della l. 287/1990 (e/o del d.P.R. 217/1998), in analogia a quanto fatto in passato con l'introduzione delle decisioni con impegni nell'ordinamento nazionale.

⁸ Per una panoramica sull'assetto organizzativo attuale dell'Autorità si prega di fare riferimento all'organigramma accessibile al seguente *link*: www.agcm.it/chi-siamo/struttura-e-organizzazione/organigramma.

⁹ Cfr., ad esempio, (i) Direttiva 2019/2161 (di prossima ricezione in Italia) che prevede l'aumento del tetto massimo delle sanzioni nei casi di tutela del consumatore; (ii) proposta di Direttiva della Commissione Europea n. 2018/0184 che vorrebbe conferire ai provvedimenti PCS un *binding effect* in sede risarcitoria simile a quello previsto per i provvedimenti *antitrust* dal Decreto Legislativo n. 3 del 19 gennaio 2017.

¹⁰ Lo strumento dei *settlements* è stato introdotto dal Regolamento della Commissione (EC) No 622/2008 of 30 June 2008 amending Regulation (EC) No 773/2004, as regards the conduct of settlement procedures in cartel cases